



APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL MOG ANNO 2023

DI ALPIPONT S.R.L.

- 1) Modifiche introdotte con D.lgs. 24/2023
- 2) Modifiche introdotte con l. 137/2023

Approvata con delibera dd. del Consiglio di Amministrazione

3) Modifiche introdotte con D.lgs. 24/2023

Il Decreto in parola in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, prevede misure ulteriori a tutela dei segnalanti che si vanno ad aggiungere a quelle già previste nel MOG aziendale in forza del D.lgs. 231/2001 e del D.lgs. 179/2017.

Al fine di adeguare la struttura delle segnalazioni e le misure a tutela dei segnalanti alle nuove previsioni è adottata specifica procedura whistleblowing, allegata alla presente appendice di aggiornamento e quindi a far parte degli allegati del MOG, alla quale si rimanda. Si precisa in particolare che in forza della stessa è stato istituito nuovo canale di segnalazione al link indicato in procedura, che permette l'anonimato delle segnalazioni.

Tutti i riferimenti nel MOG e negli allegati Codice Etico e Disciplinare agli strumenti di segnalazione devono intendersi aggiornati conseguentemente, così come i riferimenti normativi rispetto alle misure a tutela del segnalante, per quanto eventualmente in contrasto prevarrà quanto indicato nella nuova procedura di whistleblowing.

4) Modifiche introdotte con l. 137/2023

Con il Decreto legge n. 105/2023 come convertito con legge 137/2023, che ha inserito nel decreto 105/2023 l'art. 6 ter (Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché' al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231). sono state apportate al Decreto le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "di cui agli articoli 316-bis, 316-ter," sono inserite le seguenti: "353, 353-bis,";

b) all'articolo 25-octies.1:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote";

2) al comma 3, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis";

3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e trasferimento fraudolento di valori".

Inoltre, con il medesimo intervento legislativo al Codice Penale sono state apportate modifiche, che per quanto interessa in questa sede hanno comportato la modifica delle fattispecie presupposto di reato di cui agli art. 452-bis e 452 quater c.p.

Conseguentemente il MOG viene integrato con i seguenti reati e protocolli:

- REATI CONTRO LA P.A.

a) Tipologia di reati

1) Articolo 353 c.p. Turbata libertà degli incanti.

"Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro".

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Il reato in parola è un reato procedibile d'ufficio di forma libera, di pericolo concreto, a dolo generico, che si manifesta quando le condotte di tipo collusivo, violento o decettivo consistano in una minaccia concreta per la libera concorrenza, determinando un rischio di alterazione delle procedure di scelta del contraente. Il reato è applicabile a qualsivoglia procedura di gara, anche informale o atipica, purché la pubblica amministrazione proceda all'individuazione del contraente su base comparativa, riguarda quindi le procedure indette per l'affidamento di commesse pubbliche o per la cessione di beni pubblici (cfr. tutte le procedure incluse nel codice degli appalti), sono invece esclusi i concorsi per accesso ad impieghi pubblici e le procedure di mobilità del personale.

Le condotte dissimulatorie e i mezzi fraudolenti, posso consistere anche nella redazione e utilizzo di falsi documenti. La condotta può consistere sia nell'impedimento della gara che nel suo turbamento, inteso come intervento sulla regolare procedura di gara che comporti uno

sviamento tale da determinare uno sviluppo anomalo. (ad. Es. la comunicazione a terzi di punteggi provvisori dati dalla commissione di gara ai partecipanti).

La fattispecie si realizza ad esempio nel caso di accordi tra imprenditori per l'illecita spartizione delle aggiudicazioni degli appalti volta ad assicurare a ciascuno dei partecipanti il rispetto del proprio settore di interesse.

2) Articolo 353 bis c.p.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".

Il reato in commento è delitto procedibile d'ufficio, a forma libera, dolo generico e di pericolo concreto, che si configura quando ai fini della scelta del contraente sia previsto un segmento valutativo concorrenziale anche informale. Non trova applicazione invece quando la scelta del contraente sia svincolata da ogni schema concorsuale, ovvero quando l'affidamento sia disposto in via diretta e senza gara. A differenza dell'ipotesi di cui all'art. 353 c.p., l'art. 353-bis c.p. fa riferimento esclusivamente al turbamento del procedimento amministrativo, con una condotta finalizzata ad inquinare il contenuto del bando o della procedura selettiva.

SANZIONI:

PECUNIARIA. Fino a 500 quote, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

INTERDITTIVE: previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

b) Aree di maggior rischio

In considerazione dell'attività svolta dalla società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati indicati:

- gestione dei rapporti con soggetti pubblici - partecipazione a gare, appalti, licitazioni private e ad ogni procedura di fornitura di beni o servizi alla P.A.

Dall'analisi dei rischi effettuata è emerso che la società non opera con soggetti pubblici, non partecipa di norma a gare o appalti. Pertanto, si ritiene che il rischio di compimento dei reati in oggetto sia BASSO/INESISTENTE.

Si indicano pertanto i seguenti protocolli da applicare solamente nel caso in cui la società dovesse intraprendere rapporti con al P.A.

c) Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

In linea generale, in accordo con quanto stabilito dal Modello e dall'allegato Codice Etico, tutti i rapporti intrattenuti dalla società con le Istituzioni e con soggetti che siano qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio devono essere condotti nel pieno rispetto:

- Della normativa italiana e europea applicabile, in particolare il Codice degli Appalti;
- Del Modello e del Codice Etico,
- Dei 12 principi codificati dall'OCSE nella "Good Practice Guidance on Internal Control, Ethics and Compliance", adottata il 18 febbraio 2010, nell'ambito del piano di lotta alla corruzione internazionale, ai quali i seguenti protocolli si ispirano.
- Nonché improntati a principi di correttezza, trasparenza e collaborazione.

L'assunzione di impegni con le Pubbliche Amministrazioni è riservata a soggetti muniti di apposita procura scritta o, per singoli atti, a soggetti all'uopo incaricati sempre a mezzo di autorizzazione scritta.

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano sia ai dipendenti, direttori, institori o procuratori e ai componenti degli Organi Sociali della società, in via diretta, sia agli agenti, alle società di service, ai consulenti, ai fornitori e ai partner a vario titolo, in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nel MOG e nella presente appendice.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;
- b) corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altre utilità a un Pubblico funzionario o alla Pubblica Amministrazione o altri Pubblici funzionari della Comunità Europea;
- c) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (ovvero ogni forma di regalo offerta eccedente le normali pratiche commerciali di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore per la conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ai loro familiari o a persone fisiche e/o giuridiche a loro collegate non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, dono o gratuite prestazioni che possono apparire, comunque, connesse al rapporto di affari con la società o mirante ad influenzare l'indipendenza del giudizio in modo da assicurare qualsiasi vantaggio per la società. In caso di dubbio il Destinatario deve darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza; in ogni caso i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso Organismo;
- e) porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e recare un danno allo Stato oppure ad altro Ente pubblico o all'Unione Europea per realizzare un profitto in violazione della legge;
- f) assumere risorse provenienti dalla Pubblica Amministrazione che, negli ultimi tre anni prima del termine del rapporto di lavoro con la medesima, abbiano ricoperto ruoli comportanti il rilascio di autorizzazioni e/o la sottoscrizione di contratti e in genere l'assunzione di provvedimenti autorizzativi nei confronti della società;

- g) porre in essere comportamenti volti a turbare il regolare svolgimento di gare, trattative private o altri procedimenti amministrativi seguiti dalla P.A. per scegliere i propri contraenti;
- h) concludere accordi con concorrenti o altri operatori del settore volti a inibire la partecipazione di taluni a gare o altri confronti concorrenziali indetti dalla P.A. per ottenere aggiudicazioni o per fare ottenere ad altri aggiudicazioni alterando la libera concorrenza, così come accordi volti alla spartizione delle aggiudicazioni fra operatori del settore.
- i) produrre documenti falsi o non preventivamente verificati nell'ambito di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente;

Protocolli specifici

- tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione dovranno essere dotati di delega formale in tal senso;
- a ciascuna procura che comporti i poteri di rappresentanza della Società nei confronti della Pubblica Amministrazione deve corrispondere un atto interno che descriva il relativo potere di gestione;
- le deleghe, le procure e le comunicazioni organizzative devono essere tempestivamente aggiornate e devono essere coerenti con l'attività concretamente e oggettivamente svolta;
- non vi sia identità soggettiva tra coloro che contattano e/o contrattano con la Pubblica Amministrazione per la Società e coloro che successivamente formalizzano le decisioni; inoltre fra coloro che devono dare evidenza contabile alle operazioni che sono state decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure interne di controllo;
- i contratti con consulenti siano definiti per iscritto e contengano il dettaglio dell'attività di consulenza prevista, comprese eventuali deleghe a trattare con la P.A.
- non siano corrisposti compensi a consulenti e/o collaboratori e/o fornitori e/o soggetti pubblici, non congrui rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o non conformi all'incarico conferito da valutare in base ai criteri di ragionevolezza in riferimento alle condizioni esistenti sul mercato o determinati da tariffe.
- siano sempre seguite le procedure indicate dalle stazioni appaltanti o in generale dalla P.A. per la partecipazione a gare o trattative;
- non siano intrattenuti rapporti con RUP (Responsabili Unici del Procedimento) o altri soggetti a vario titolo incaricati dalla P.A. di svolgere funzioni di predisposizione di capitolati di gare, valutazione offerte e in generale di gestione del procedimento di aggiudicazione al di fuori dei canali istituzionali e delle norme previste dal Codice degli appalti o altre leggi applicabili alle singole procedure e dai capitolati di gara.
- dovranno essere svolte adeguate verifiche preliminari relative alla veridicità di tutti i documenti che la società va a produrre nell'ambito di procedure di gara, compresi documenti contabili, amministrativi, preventivi, schede tecniche di prodotto, anche provenienti da altri soggetti con i quali la società operi nell'ambito di ATI, rapporti di avalimento o altri strumenti di compartecipazione di aziende nella partecipazione a gare indette dalla P.A.

Per quanto qui non previsto si rimanda al MOG e alle procedure ivi previste di prevenzione dei reati contro la P.A.

- REATI IN MATERIA DI UTILIZZO DI STRUMENTI DIVERSI DAL CONTANTE e trasferimento fraudolento di valori

Come sopra indicato con L. 137/2023 è stato introdotto nel 'art. 25 octies il comma 2-bis, in forza del quale è previsto che in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote, nonché le sanzioni interdittive di cui al successivo comma 3.

a) Tipologia di reato

Articolo 512 bis c.p. - Trasferimento fraudolento di valori

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni”.

Il reato in oggetto è reato procedibile d'ufficio, a forma libera, che si realizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di beni o altra utilità, il fatto consiste quindi in una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, quando il mantenimento dell'effettivo potere sullo stesso rimane in realtà in capo al soggetto che effettua l'attribuzione. L'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità prescinde da concetti giuridico-formali e potrebbe anche non essere inquadrabile secondo precisi schemi civilistici. Il reato ha natura istantanea con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui è consapevolmente realizzata la difformità tra titolarità formale e titolarità di fatto del bene col dolo specifico di eludere le disposizione di legge in materia di prevenzione o di contrabbando o di agevolare i delitti di riciclaggio, ricettazione a autoriciclaggio.

Ad esempio si possono avere intestazioni fittizie di quote societarie, di immobili, di aziende ecc.

N.B. per misure di prevenzione patrimoniale si intendono quelle previste dagli art. 16 e ss. del D.lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia):

- sequestro e confisca per equivalente dei beni riconducibili alla persona nei cui confronti disposto il procedimento e quindi dei beni di cui risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

- amministrazione giudiziaria dei beni personali.

- Amministrazione giudiziaria di beni connessi ad attività economiche e delle aziende e controllo giudiziario di aziende.

SANZIONI:

PECUNIARIA. Da 250 a 600 quote.

INTERDITTIVE: previste dall'articolo 9, comma 2

b) Aree di maggior rischio

In considerazione dell'attività svolta dalla società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, le operazioni e attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati indicati, sono le medesime già individuate con riferimento ai reati di associazione a delinquere, riciclaggio, ricettazione, reimpiego di beni o altra utilità, autoriciclaggio e contrabbando.

c) Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Si richiamano in quanto applicabili tutti i protocolli già previsti per la prevenzione dei reati di associazione a delinquere, riciclaggio, ricettazione reimpiego di beni o altra utilità, autoriciclaggio e contrabbando previsti dal MOG.

In aggiunta oltre al divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra indicata, si prevedono le seguenti misure di prevenzione:

- a) È fatto onere di verificare e monitorare periodicamente che nei confronti dei propri amministratori, dell'istitutore, del direttore generale, del direttore tecnico, dei procuratori, muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e assimilabili a quelli degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza o con delega, nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza o di controllo, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non sia stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i reati di cui agli articoli 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 512-bis, 629 e 644 del codice penale, per il reato di cui all'art. 216 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416 bis.1 c.p.
- b) Effettuare idonee due diligence nell'ambito delle procedure di acquisto di quote sociali, per accertare la reale titolarità dei diritti;
- c) Effettuare idonee due diligence nell'ambito delle procedure di cessione di quote sociali, soprattutto qualora siano percentualmente rilevanti sulle persone fisiche e giuridiche che acquistano i diritti al fine del rispetto dei requisiti di cui al precedente punto a).
- d) Segnalare prontamente all'O.d.V. qualsiasi procedimento aperto dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato o da ANAC a carico della società;

- REATI AMBIENTALI

La L. 137/2023 è intervenuta con modifiche anche nell'ambito degli illeciti ambientali e per quel che concerne i reati presupposto di cui al Decreto, è intervenuta sugli artt. 452-bis e 452 quater c.p., modificando i commi due di entrambi gli articoli ridefinendo il quadro sanzionatorio e fattuale delle fattispecie di inquinamento e disastro in aree protette e sottoposte a vincoli storico, paesaggistico, ambientale ecc.

Pertanto, i riferimenti nel MOG si devono intendere alle fattispecie aggiornate di seguito riportate, mentre i protocolli rimangono invariati:

Articolo 452 bis Inquinamento ambientale

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Art 452 quater Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.